



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 DEL 07/07/2022

**SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI,
ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI,
CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP,
DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA,
DECENTRAMENTO**

UNITA' OPERATIVA DI STAFF E COORDINAMENTO SETTORE

PRESENTATA DA: GAFFEO EDOARDO

**OGGETTO: D.L. 112/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008 - INTEGRAZIONE
PROGRAMMA INCARICHI BILANCIO 2022-2024 - ANNUALITÀ 2023-
2024-2025**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

Visto l'articolo 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art.46, comma 2, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Visto, altresì, il successivo comma 56 del sopra citato art.3 secondo cui: *“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha disciplinato con il "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni dell'Amministrazione", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 04.05.2009, la disciplina degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs 165/2001;



COMUNE DI ROVIGO

Considerato che il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) o con altri atti di programmazione generale dell'Ente;

Visto che la previsione dell'affidamento degli incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo D.Lgs. n. 165/2001;

Precisato che per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare a tali interventi l'art.4 del surrichiamato Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni dell'Amministrazione e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, indica che i limiti massimi annuali di spesa per i sopracitati incarichi sono fissati nel bilancio di previsione;

Viste le note acquisite al nostro prot. n. 23969/2022 e 46351/2022, agli atti dell'ufficio, con le quali i servizi finanziari comunali hanno precisato i limiti massimi di spesa per il bilancio 2022-2024 per gli incarichi di cui sopra come segue :

- la somma di € 166.799,11 per incarichi di consulenza, studi e ricerca;
- la somma di € 131.056,44 per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2022 e n. 32 del 7 giugno 2022, con le quali rispettivamente è stato approvato e integrato il programma per l'affidamento di incarichi professionali per l'anno 2022;

Considerato che vi è la necessità di integrare il programma di cui sopra in quanto è stata presentata da un dirigente dell'Ente le seguenti istanze :

1) Istanze prot. n.37337/2022 e 46350/2022 del dirigente del Settore Organi Istituzionali Affari Generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp, Comunicazione e Qualità, Demografici, Elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche delle frazioni, relativa al conferimento di incarico contrattuale di prestazione d'opera professionale (artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti c.c.) di Direttore Artistico con specifiche competenze nel campo dell'arte e dello spettacolo, al fine di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, in particolare nel settore della lirica, nel territorio della propria provincia. Il Dirigente del Settore nella istanza sopra citata precisa che per l'anno 2022 è prevista la procedura selettiva mentre l'incarico sarà assegnato a partire dall'anno 2023;

Vista l'attestazione da parte del dirigente interessato al conferimento dell'incarico di cui sopra, di aver eseguito l'istruttoria relativa alla verifica circa l'impossibilità di ricorrere a personale interno ex artt.3 e 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi in quanto non risultano presenti nel proprio settore e in altri settori dell'Ente, le professionalità e specializzazioni richieste;

Visto il decreto sindacale n. 34/2020 di nomina della dott.ssa Pattaro Micaela a dirigente della sezione Affari Generali e di conferma dell'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis commi 1 e 2 del Regolamento delle funzioni dirigenziali;

Che il responsabile del procedimento, vista l'assenza del Funzionario istruttore e limitatamente per il presente atto, è nominato il dott. Francesco Zago, giusto decreto dirigenziale n. 38 del 16/03/2022;



COMUNE DI ROVIGO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 di “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO)” e successiva integrazione;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.lgs. 267/2000 TUEL sono stati espressi i seguenti pareri:

- dal Responsabile del servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità contabile;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b n.1) del TUEL, espresso in data, e allegato alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
- 2) di approvare l'integrazione al programma per l'affidamento degli incarichi professionali per l'anno 2022, approvato con le richiamate Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2022 e n. 32 del 7 giugno 2022, in considerazione delle istanze prot. n. 37337/2022 e 46350/2022 del dirigente del Settore Organi Istituzionali Affari Generali, Organismi Variamente Partecipati e Vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Urp, Comunicazione e Qualità, Demografici, Elettorale e Statistica, relativa al conferimento di incarico contrattuale di prestazione d'opera professionale (artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti c.c.) di **Direttore Artistico**, precisando che per l'anno 2022 è prevista la procedura selettiva, mentre l'incarico sarà assegnato a partire dall'anno 2023, per una durata di 36 mesi, come esposto in narrativa al presente atto, in conformità a quanto stabilito dall'ex art.3, commi 55 e 56 legge 244/2007, così come sostituito dall’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e come risulta dall'**allegato A**), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) che vi è il rispetto del limite per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero la somma di € 131.056,44;
- 4) di precisare che, avendo il Bilancio durata triennale (2022-2024), per eventuali ricadute dell'incarico in annualità successive, sarà compito della sezione competente all'assegnazione dell'incarico, riproporlo nei successivi documenti programmatici;
- 5) di precisare che per l'affidamento degli incarichi inseriti nel programma in oggetto il dirigente ha dichiarato di aver applicato puntualmente le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 che recita:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:



COMUNE DI ROVIGO

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore” nonché le norme del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

6) di precisare inoltre che, essendo l'affidamento degli incarichi mappato tra i processi nel piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C. 2022/2024) a medio livello di rischio, il dirigente all'atto dell'affidamento ha garantito l'attuazione di tutte le misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. tra cui in particolare:

- a) *rigorosa applicazione del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi esterni*
- b) *pubblicazione informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;*

7) di precisare altresì che potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora già contenuti in altri piani e/o programmi approvati dal Consiglio Comunale o che siano necessari all'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge, nonché quelli disciplinati dal D.lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati ovvero di professionalità interne all'ente;

8) di precisare l'obbligo che tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall'oggetto, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo (art.1 comma 173 Legge 23 dicembre 2005 n. 266) da parte del responsabile del procedimento di assegnazione dell'incarico ;

9) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

10) di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio informatico nonché sul sito web dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente –



COMUNE DI ROVIGO

Sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” nonché nella sezione “Consulenti e collaboratori”;

11) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell’art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di attivare la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico sopra descritto.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 07/07/2022

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale